



Viterbo, 07/02/2022

A Studenti/Famiglie  
A tutto il Personale

## CIRCOLARE INTERNA N. 47

**Oggetto:** - DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo" integrato con le disposizioni della Nota Ministero della Salute n.9498 dello 04/02/2022.

Queste misure vanno adottate a partire dal 5 febbraio 2022. Il sistema di regole previsto dalla normativa precedente è superato ed integralmente sostituito dalla nuova normativa (art. 6 del D.L. n. 5/2022). Le misure già disposte prima della data del 5 febbraio vanno ridefinite ed adeguate secondo quanto previsto dalla nuova disciplina\*.

### **Art.6. (Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)**

**Tenuto conto che al personale scolastico continua ad applicarsi il regime dell'auto-sorveglianza** previsto dall'art.1, comma 7-bis, del Decreto-Legge 33/2020 (per la durata di 5 giorni con obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per 10 giorni), per la gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito di riscontrata positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico, educativo e formativo si adottano i seguenti provvedimenti:

#### **Scuole secondarie di I e II grado**

Con **un caso di positività** tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per **tutti in presenza**, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo. Si applica il regime dell'auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni con verifica quotidiana tramite app;

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

- Per gli alunni presenti che dimostrano di
  - ✓ aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
  - ✓ essere guariti da meno di 120 giorni;
  - ✓ essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
  - ✓ di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
  - ✓ di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale o degli alunni direttamente interessati se maggiorenni

**l'attività prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Anche a tali alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni.

- Per gli altri alunni si applica la **didattica digitale integrata (DID) per la durata di 5 giorni** con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2. In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Permane, in ogni caso, il divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici a tutti coloro che:

- presentano sintomi respiratori o
- temperatura corporea superiore a 37,5°.

## SITUAZIONE

<b>1 caso di positività nella classe</b>	<b>Didattica in presenza</b> con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato
--	---

## RIENTRO A SCUOLA

Alunni risultati positivi al Covid-19	Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare ( <b>senza certificazione medica</b> )
---------------------------------------	--

## SITUAZIONE

<b>2 o più casi di positività nella classe</b>	
Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni	<b>Didattica digitale integrata</b> per 5 giorni. Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2
Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo	<b>Didattica in presenza</b> con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato.

## RIENTRO A SCUOLA

Alunni risultati positivi al Covid-19	Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare ( <b>senza certificazione medica</b> )
Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni	Riammissione in presenza mediante esibizione dell' <b>esito negativo del test</b> antigenico o molecolare

Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo	<b>Verifica quotidiana tramite l'app «Verifica C-19» (o cartacea)</b> per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.
--	---

### **Cosa si intende per auto-sorveglianza (Decreto-Legge 5/2022 Art.2 Ulteriori disposizioni sul regime dell'auto-sorveglianza)**

- Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii), siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo.
- La misura sanitaria comporta l'obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi.

In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico o molecolare.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Alessandro Ernestini**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)